

**PIANO DI RECUPERO DI POGGIO ALLA FAME
ADOTTATO CON D.C.C. n. 124 del 01/10/2018 –
Esame delle osservazioni pervenute e pareri in merito**

N°	Protocollo gen. e data	Identificazione catastale	Richiedente	Oggetto	Parere tecnico	Modifiche cartografiche o agli elaborati testuali Si/no	Parere della Commissione Urbanistica Consiliare (C.U.C.)
01	20131 del 15/11/2018		REGIONE TOSCANA	<p>a) In merito alla procedura di variante semplificata, per quanto argomentato nella relazione del responsabile del procedimento, si ritiene opportuno ricordare che l'art. 30 co. 2 della l.r. 65/2014 testualmente cita: "sono definite varianti semplificate al piano operativo le varianti che hanno per oggetto previsioni interne al perimetro del territorio urbanizzato"</p> <p>b) in riferimento agli elaborati del P.I.T.-P.P.R., si rileva che l'ambito di intervento include un'area tutelata per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004, lett. g) (i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227). Per ciò che riguarda il Piano di Recupero, si rileva che, ai sensi dell'art.23, comma 3 delle Norme del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico regionale, "allo scopo di verificare il rispetto delle prescrizioni della specifica disciplina dei beni paesaggistici anche al fine di semplificare il successivo procedimento autorizzativo", lo stesso dovrà essere trasmesso ai fini della</p>	<p>a) il contributo è meritevole di considerazione in quanto l'ambito oggetto del presente Piano di Recupero risulta effettivamente esterno al perimetro del territorio urbanizzato e quindi il presente Piano di Recupero non sarebbe propriamente riconducibile all'ambito di applicazione dell'art. 30 c. 2 della l.r. 65/2014. Tenuto conto di ciò e del fatto che l'art. 50, comma 12, delle N.T.A. del vigente RU prevede che "in presenza di studi e analisi più approfonditi, errori cartografici, errori di digitazione di modificare le schede del patrimonio edilizio esistente di cui all'elaborato 06h. La modifica è compiuta, previa valutazione e positiva verifica degli organi tecnici e consultivi, con deliberazione del Consiglio comunale senza che ciò costituisca variante al presente Regolamento urbanistico" si rettifica quanto precedentemente argomentato nella Relazione del Responsabile del procedimento allegata alla delibera di adozione precisando che il presente Piano di Recupero viene approvato in conformità al RU ed ai sensi dell'art. 111 della L.R. 65/2014 e dell'art. 50, comma 12, delle NTA del RU. La modifica alla disciplina del patrimonio edilizio esistente contenuta nel P.d.R. in questione infatti, pur difforme alle vigenti prescrizioni particolari, sulla base di un quadro conoscitivo di maggiore dettaglio, è stata ritenuta pienamente coerente e migliorativa rispetto a quanto previsto nella scheda del complesso contenuta nell'elaborato 6h del R.U. vigente; può pertanto essere applicato tale art. 50, comma 12 delle NTA del RU. Pertanto il presente PdR non risulta in variante al RU ma conforme allo stesso piano operativo, a differenza di quanto erroneamente dichiarato in fase di adozione.</p> <p>b) il presente contributo è stato trasmesso dal Comune anche ai proponenti i quali hanno presentato in forma volontaria, in data 09/01/2019, prot. 571, nuovi elaborati dai quali si evince che: - l'ambito di applicazione del presente PdR è stato modificato e riprogettato escludendo tutte le aree oggetto di vincolo di cui all'art. 142, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004, lett. g) come definite nel vigente PIT - PPR; - è stata inoltre allegata apposita integrazione denominata "Relazione sullo stato della copertura arborea di terreno agricolo" redatta da un geometra ed un perito agronomo da cui si evince che le aree interne al nuovo perimetro dell'ambito oggetto del Piano di Recupero non hanno le caratteristiche dell'area boscata come da definizione di legge. Sulla base delle modifiche ed integrazioni pervenute si ritiene quindi di poter evitare la procedura di cui all'art.23, comma 3, delle Norme del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico regionale e quindi di poter procedere all'approvazione definitiva del P.d.R. in questione come modificato ed integrato, ai sensi dell'art. 111 della L.R. 65/2014.</p>	<p>SI</p> <p>SI</p>	<p>SEDUTA DEL 15/01/2019 La Commissione esprime PARERE FAVOREVOLE all'unanimità Favorevoli: 3 Simone Gallai, Francesco Del Siena, Andrea Laurenzi Contrari: 0 Astenuiti: 0</p> <p>SEDUTA DEL 15/01/2019 La Commissione esprime PARERE FAVOREVOLE all'unanimità Favorevoli: 3 Simone Gallai, Francesco Del Siena, Andrea Laurenzi Contrari: 0 Astenuiti: 0</p>

**PIANO DI RECUPERO DI POGGIO ALLA FAME
ADOTTATO CON D.C.C. n. 124 del 01/10/2018 –
Esame delle osservazioni pervenute e pareri in merito**

N°	Protocollo gen. e data	Identificazione catastale	Richiedente	Oggetto	Parere tecnico	Modifiche cartografiche o agli elaborati testuali Si/no	Parere della Commissione Urbanistica Consiliare (C.U.C.)
				convocazione della Conferenza paesaggistica di cui sopra			